

Prot. N. 14925/2015

Città del Vaticano, 15 maggio 2015

## Eccellenza Reverendissima,

con la presente rispondo alla lettera Prot. N. del 10 marzo 2015, con la quale Ella aveva chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio, riguardante la questione della nomina del Vicario Generale o di un Delegato da parte dei un Amministratore apostolico.

Dopo un attento studio della questione, mi premuro di comunicarLe le seguenti osservazioni:

Come si sa, con la sede episcopale vacante, il Vicario generale cessa dal suo ufficio, tranne nel caso del Vicario generale che è Vescovo ausiliare (cf. cann. 481 § 1 e 409 § 2 *CIC*).

In alcuni casi gravi, quando la sede episcopale diviene vacante, la Sede Apostolica interviene nominando un Amministratore apostolico, concedendoli tutte le facoltà del Vescovo diocesano (cf. Dir. *Apostolorum Successores*, n. 245).

Anche se la figura dell'Amministratore apostolico non esiste nel Codice latino, dalla prassi della Sede Apostolica emerge che è un ufficio che gode di potestà di governo ordinaria vicaria, in nome del Romano Pontefice.

Tuttavia, tra le facoltà non rientra quella di provvedere alla nomina negli uffici della curia diocesana, come sarebbe la nomina del Vicario generale, che è un diritto che spetta solamente al Vescovo diocesano (cf. can. 470 *CIC*, Dir. *Apostolorum Successores*, n. 245). Invece, l'Amministratore apostolico – che è un ufficio vicario – può confermare in forma "delegata" il precedente Vicario generale fino alla presa in possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo (cf. Dir. *Apostolorum Successores*, n. 245): tale soggetto non sarà più un Vicario generale bensì un "Vicario delegato", come si è consolidato nelle prassi in queste occasioni dalla lettera dell'8 dicembre 1919 della S. Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (AAS 12 [1920] 120).

Per cui, avendo una potestà di governo ordinaria vicaria, l'Amministratore apostolico può delegare la sua potestà esecutiva per un insieme di casi (cf. cann. 131 §§ 1, 2 e 137 § 1 *CIC*) a un sacerdote che potrebbe fare le veci del Vicario generale.

In conclusione, secondo una prassi consolidata, l'Amministratore apostolico non può nominare un nuovo "Vicario generale", invece, può stabilmente delegare un sacerdote, ai sensi del can. 137 *CIC*, che potrebbe agire come Vicario delegato fino alla presa in possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo.

Nella speranza di aver fornito utili osservazioni, colgo l'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio,

dell'Eccellenza Vostra Rev.ma dev.mo in Domino

+ Juan Ignacio Arrieta
Segretario

Mons. Markus Graulich Sotto-Segretario